



COMUNE DI BRESIMO

Fr. Fontana Nuova, 1
38020 Bresimo (TN)
Tel. 0463/539060 Fax 0463/539061
C.F. 83003580228
www.comun.bresimo.tn.it
c.bresimo@comuni.infotn.it

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATA AL

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.".

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società." e stabilisce inoltre che "è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."

Il successivo comma 28 prevede altresì che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti".

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: "La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della

sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house.”

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato “Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 dd. 14 dicembre 2010 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni societarie del Comune di Bresimo ed autorizzazione al loro mantenimento ai sensi dell'art.3 comma 27-29, della legge 24 dicembre 2007 n.244. In particolare, risultavano le seguenti partecipazioni:

Denominazione	Descrizione	N. quote /azioni	%
Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Valle dell'Adige	Gestione finanziaria sovraccanoni idroelettrici per lo sviluppo economico della popolazione e del territorio presidiato (consorzio obbligatorio di funzioni)	1 quota	0,78
Consorzio dei Comuni Trentini s. coop.	Produzione di servizi ai soci, supporto organizzativo al Consiglio delle autonomie	1 quota	0,42
Informatica Trentina Spa	Fornitura software e assistenza tecnica – provider internet	81	0,0023
Noce Energia Servizio Spa	Società con attività e servizi nel campo energetico	639	0,43
Consorzio per il servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di Cis, Cagnò, Revò, Bresimo, Romallo e le Asuc di Livo, Preghena, Mione Corte, Marcena, Mocenigo e Lanza	Attività di vigilanza boschiva dei territori dei Comuni aderenti	1 quota	20,26
Azienda per il Turismo val di Non	Promozione turistica di ambito territoriale	1 quota	0,22
Società Idroelettrica del Medio Barnes	La produzione e la partecipazione pro-quota tra i soci dell'energia elettrica e della potenza prodotta	1 quota	60,00

Con il medesimo atto il Consiglio comunale autorizzava il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Bresimo in tutte le società ivi elencate poiché aventi per oggetto lo svolgimento di attività non contrastanti con i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 come modificato dall'art.71 della legge 18 giugno 1009, n.68.

Successivamente a tale deliberazione:

Con delibera consigliare n. 1 del 23.02.2011 si approvava il nuovo statuto societario della Società Idroelettrica del Medio Barnes e con la stessa veniva deliberata la cessione da parte del Comune di Bresimo di alcune quote della Società medesima rimanendo socio con la quota del 50,01%.

Con delibera dell'assemblea straordinaria del 16 gennaio 2015, prot. n. 498 di data 26.03.2015 la N.E.S. è stata sciolta e posta in liquidazione.

Con nota di data 25.03.2015 pervenuta il 26.03.2015 il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento BIM dell'Adige comunicava che lo stesso non rientra nel Piano di razionalizzazione società e partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 della legge 190/2014)

4. CRITERI DI RAZIONALIZZAZIONE

Avuto riguardo alle prescrizioni di cui al sopra richiamato art.1 comma 611 lettere a), b) e c) della L. 190/2014, esposti in premessa, analizzando puntualmente i singoli criteri, emerge quanto segue:

Le partecipazioni societarie del Comune di Bresimo nelle seguenti società: Informatica trentina Spa riguardano SOCIETA' DI SISTEMA .

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione del Comune di Bresimo è di minima entità e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

Le attività espletate dalle società Informatica trentina Spa, Consorzio dei Comuni trentini sono da ritenersi indispensabili al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente anche alla luce del programma di razionalizzazione delle partecipate locali di data 7 agosto 2014 del Commissario straordinario per la revisione della spesa che ricomprende tali attività a pag. 15 nella Tavola III.1 (Settori di attività in cui la semplice delibera dell'amministrazione locale partecipante sarebbe sufficiente per rendere possibile il mantenimento di una partecipazione).

Dall'analisi sulle singole società risulta che nessuna è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Per quanto riguarda la partecipazione del Comune alle società Informatica trentina S.p.a. si precisa che trattandosi di società di sistema il cui controllo è in capo alla PAT, azionista di maggioranza, spetta alla stessa il contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione del comune al Consorzio dei Comuni trentini Soc. Coop, si ricorda che il Consorzio ai sensi dell'art. 1bis, lett. f) della L.P. 15 giugno 2005, n.7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (l'ANCI) e l'Unione nazionale comuni enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art.22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società.

Per quanto riguarda l'Azienda per il turismo Val di Non, si evidenzia che la stessa svolge un ruolo strategico per garantire adeguato sviluppo socio economico e svolge attività in un settore in cui il Comune non ha competenze specifiche e pertanto risulta indispensabile allo scopo. Peraltro, la partecipazione del Comune è assolutamente minimale con una quota pari al 0,20% del capitale.

Pur non essendo una partecipazione azionaria, per inciso si sottolinea che per quanto riguarda l'adesione al Consorzio di vigilanza boschiva, la PAT ha stabilito lo scioglimento dei Consorzi entro l'anno con la legge finanziaria per il 2015.

Per quanto riguarda la partecipazione nella Società Idroelettrica del Medio Barnes S.R.L., sono richiamati:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244 – finanziaria 2008 – come modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, e dall'art. 71, comma 1,
- legge n. 69 del 2009) che recita: *"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti*
- *pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;*
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di
- partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3 comma 28 della suddetta legge come modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009) recita: *"L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti".*
- l'art. 3, comma 29 della legge 24.12.2007 n. 244 - finanziaria 2008 – così come modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 69/2009 poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014) che recita *"Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,*
- *cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59".*

Fermo quanto precede, va poi sottolineato che nella Regione a Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige vigono norme peculiari in materia di produzione di energia atteso che:

- 1) con riferimento alla produzione di energia idroelettrica l'art. 13 dello Statuto Speciale del trentino Alto Adige, di cui al DPR n. 670/72 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per

il Trentino – Alto Adige”, stabilisce al quarto comma che “Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle provincie di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall’ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato e d’intesa con la provincia territorialmente interessata”;

- 2) con riferimento in generale all’esercizio di tutte le attività nel settore dell’energia l’art. 1 del DPR n. 235/1977, recante “Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia”, stabilisce che *“1. Fermo restando quanto disposto dagli art. 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall’articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:*

- di esercitare le attività elettriche come individuate dall’articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l’esportazione e l’importazione dell’energia elettrica;

- di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all’articolo 10, l’Enel s.p.a., i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell’articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli venti impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché l’articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all’articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall’ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all’articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali e gli enti di cui all’articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale”

Si può, quindi, fondatamente sostenere che la produzione di energia, in particolare idroelettrica, rientra tra le funzioni che gli enti locali stanziati nella Regione Trentino – Alto Adige possono legittimamente esercitare ai sensi dello Statuto Speciale della Regione e delle relative norme di attuazione.

Alla luce di quanto sopra, si conferma in toto la volontà dell’amministrazione di mantenere le suindicate partecipazioni societarie di seguito riassunte:

Ragione sociale	Tipo	Data inizio	Data fine	% Partecipazione	Finalità
B.I.M.	Consorzio	29/12/1955	ILLIMITATA	0,78	Art. 1, comma 14 della Legge 27.12.1953 n. 959
Azienda per il Turismo Valle di Non Società Cooperativa	Società Cooperativa	25/10/2004	31/12/2054	0,22%	Promozione immagine turistica ambito Val di Non
Consorzio dei Comuni Trentini	Società	25/10/1996	31/12/2050	0,42	Produzione di servizi ai soci – supporto organizzativo al Consiglio delle Autonomie locali
Consorzio di Custodia Forestale tra i Comuni di Cis, Cagnò, Revò, Romallo, Bresimo e le ASUC di Livo, Pregheña, Mione e Corte, Marcena, Mocenigo e Lanza	Consorzio	05/03/1972	ILLIMITATA	20,26	Servizio di vigilanza boschiva per i comuni consorziati

Informatica Trentina s.p.a.	Società	21/10/2010	31/12/2050	0,0023	Produzione di servizi ai soci
Società Idroelettrica del Medio Barnes	Società s.r.l.			50,01	La produzione e la partecipazione pro-quota tra i soci dell'energia elettrica e della potenza prodotta

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

4.1. Denominazione: Azienda per il Turismo Val di Non

4.1.1. Dati della società

Data di costituzione:	25/10/2004
Sede legale:	Fondo – Via Roma nr. 21
Oggetto Sociale:	La promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito dell'intera Valle di Non.
Capitale sociale al 31.12.2014: Euro 266.000,00	Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).
Altri soci:	n. soci al 31.12.2014: 321
Percentuale di partecipazione del Comune :	0,22% corrispondente ad una quota di Euro 570,00
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: + € 191,00 2012: + € 937,00 2013: + € 758,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: ----- 2012: ----- 2013: -----
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	Compartecipazione quota marketing: 2011: € 595,20 2012: € 715,06 2013: € 694,21
Organo amministrativo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>)	Consiglio di Amministrazione composto da 15 consiglieri
Organo di controllo (<i>indicare i rappresentanti dei Comuni</i>):	Comitato di controllo la cui composizione e nomina compete all'Assemblea dei soci.

4.1.2. Partecipazioni societarie detenute dall'Azienda per il Turismo Val di Non

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.1.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bresimo con deliberazione n. 31 di data 14.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nell'Azienda per il Turismo Val di Non la cui attività consiste nella promozione e lo sviluppo dell'economia turistica dell'ambito dell'intera Valle di Non. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessari per il perseguitamento delle finalità istituzionali , tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.1.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

L'azienda ricopre un ruolo importante nella valorizzazione del territorio dei Comuni della Val di Non svolgendo un'intensa attività di marketing turistico territoriale della Val di Non" attraverso l'informazione e l'accoglienza turistica, il coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale, la definizione, lo sviluppo e la promozione del prodotto turistico-territoriale, nonché l'organizzazione e la vendita di servizi e pacchetti turistici trentini e non da ultimo la valorizzazione dei beni artistici e naturalistici del territorio.

Valutato il ruolo specifico svolto dalla società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.2. Denominazione: CONSORZIO COMUNI BIM ADIGE - TRENTO

Con nota di data 25.03.2015 pervenuta il 26.03.2015 il Consorzio dei Comuni della provincia di Trento BIM dell'Adige comunicava che lo stesso non rientra nel Piano di razionalizzazione società e partecipazioni societarie (art. 1 comma 611 della legge 190/2014)

4.3 Denominazione: CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - società cooperativa

4.3.1. Dati della Società

Data di costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	via Torre Verde, n. 23 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2013:	12.238,68 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,42%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: ====== 2012: ====== 2013: ======
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 5.148,63 Euro 2012: 5.599,03 Euro 2013: 3.775,92 Euro
Organo amministrativo:	Consiglio di Amministrazione: presidente: Paride Gianmoena vicepresidente: Patrizia Ballardini consigliere: Alessandro Andreatta consigliere: Carlo Bertini consigliere: Roberto Caliari consigliere: Cristina Donei consigliere: Vittorio Fravezzi consigliere: Enrico Lenzi consigliere: Sergio Menapace consigliere: Andrea Miorandi consigliere: Antonietta Nardin consigliere: Roberto Oss Emer consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Enzo Zampiccoli sindaco eff.: Emanuele Bonafini sindaco eff.: Manuela Conci

4.3.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Consorzio dei Comuni Trentini

1. SET DISTRIBUZIONE SPA

percentuale di partecipazione: 0,05%

4.3.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bresimo con deliberazione n. 31 di data 14.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. la cui attività consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.3.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Il consorzio fornisce agli enti soci, oltre a diversi servizi a pagamento (tra cui corsi di aggiornamento del personale, elaborazione stipendi, gestione del sito comunale, ecc...), una continua e gratuita attività di consulenza in materia di personale, lavori pubblici, commercio, tributi, amministrazione trasparente, privacy, ecc...., particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

In diversi casi ha assunto il ruolo di centrale di committenza per la selezione del contraente in gare di particolare importo e rilevanza (es. assicurazioni).

Valutato il ruolo, unico, svolto dalla società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.4. Denominazione: CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA FRA I COMUNI DI CIS, CAGNÒ, REVÒ, BRESIMO, ROMALLO E LE ASUC DI LIVO, PREGHENNA, MIONE CORTE, MARCENA, MOCENIGO E LANZA

4.4.1. Dati della Società

Data di costituzione:	22.04.1974
Sede legale:	Piazza della Madonna Pellegrina, 19- Revò
Oggetto Sociale:	Servizio tutela e vigilanza del patrimonio boschivo
Altri soci:	COMUNE DI CIS COMUNE DI CAGNO' COMUNE DI BRESIMO COMUNE DI ROMALLO ASUC DI LIVO ASUC DI PREGHENNA ASUC DI MIONE – CORTE ASUC DI MARCENA ASUC DI MOCENIGO ASUC DI LANZA
Percentuale di partecipazione:	20,26 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: Euro 24.465,45 2012: Euro 23.142,63 2013: Euro 17.488,39
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: ===== 2012: ===== 2013: =====
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: Euro 5.014,73 2012: Euro 4.222,25 2013: Euro 4.566,82
Organo amministrativo:	Presidente: MACCANI YVETTE – Comune di Revò Consiglieri: MENGONI FABIO – Comune di Cis PATERNOSTER ALDO – Comune di Cagnò DALLA TORRE MARA – Comune di Bresimo MICHELI MASSIMILIANO – Comune di Romallo CONTER FLAVIO – Asuc di Livo ALESSANDRI CARLO – Asuc di Preghenna VENDER ARMANDO – Asuc di Mione-Corte BRESADOLA MASSIMILIANO – Asuc di Marcena NARDELLI IVO – Asuc d Mocenigo BONANI CARLO – Asuc di Lanza

4.4.3. Partecipazioni societarie detenute dalla società:

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.4.4. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bresimo con deliberazione n. 31 di data 14.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nel consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva di Revò, la cui attività consiste nella produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.4.5. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Il consorzio fornisce agli enti soci una continua attività di presidio del territorio in materia ambientale e di tutela del patrimonio forestale, oltre che di vigilanza ed accertamento di inquinamento ambientale, di abbandono di rifiuti e illeciti ambientali, in collaborazione con il Corpo Forestale Provinciale, particolarmente importante in considerazione della specificità della normativa locale rispetto a quella nazionale.

Inoltre, si occupa dell'assegnazione del legname da ardere alla popolazione residente. Valutato il ruolo, unico, svolto dalla società, si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione.

4.5. Denominazione: INFORMATICA TRENTINA SPA

4.5.1. Dati della Società

Data di costituzione:	01 gennaio 1983
Sede legale:	via Gilli n. 2 – Trento
Oggetto Sociale:	Gestione del sistema informatico elettronico provinciale e progettazione, sviluppo e realizzazione di altri interventi affidati dalla Provincia autonoma di Trento. Progettazione, sviluppo e manutenzione, commercializzazione e assistenza di software di base e applicativo per la pubblica amministrazione.
Capitale sociale al 31.12.2014:	Euro 3.500.000,00
Altri soci:	PAT, Regione Autonoma Trentino Alto Adige, Comune di Trento, CCIAA di Trento, altri soci.
Percentuale di partecipazione:	0,0023%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.354.163,00 Euro 2012: 2.847.220,00 Euro 2013: 705.703,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: 249,26 Euro 2012: 274,32 Euro 2013: 233,07 Euro
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: 4.103,00 Euro 2012: 3.991,79 Euro 2013: 4.406,11 Euro
Organo amministrativo:	Presidente CdA: Boschini Paolo Vice Presidente del CdA: Nardin Antonietta Consiglieri: Parolari Alessio Girardi Caterina Demattè Renato
Organo di controllo:	Collegio Sindacale: presidente: Cimmino Francesco Sindaci.: Sandri Mariangela Bonomi William Società di revisione. Pricewaterhousecoopers Spa

4.5.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società:

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.5.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bresimo con deliberazione n. 31 di data 14.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Informatica Trentina Spa, strumento di sistema della pubblica amministrazione del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), nonché della rete informatica (TELPAT) che consente al comune di essere inserito in una rete di amministrazioni pubbliche locali. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 è sempre ammessa la costituzione di società aventi ad oggetto la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, tra cui vanno annoverate le società cosiddette strumentali ovvero costituite per gestire servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

4.5.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Come affermato dalla Corte dei Conti con delibera n. 10/2014, per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli enti (come nel caso in esame), l'adesione da parte degli enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagnie significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano ovvero sulla convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità di espletamento analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento.

Infine va rilevato che la partecipazione dei singoli comuni è di minima entità ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

4.6. Denominazione: SOCIETA' IDROELETTRICA DEL MEDIO BARNES S.R.L.

4.6.1. Dati della Società

Data di costituzione:	15 Luglio 1991
Sede legale:	via Torre Verde 25 38122 – Trento
Oggetto Sociale:	La produzione e la partecipazione pro-quota tra i soci dell'energia elettrica e della potenza prodotta
Capitale sociale al 31.12.2014:	10.200,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	50,01%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2012: - 19.009,00 Euro 2013: - 77.902,00 Euro 2014: 487.454,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (<i>distinguendo fra dividendi, canoni, ridistribuzione di riserve, ecc.</i>)	2011: ===== 2012: ===== 2013: =====
Eventuali costi a carico del bilancio comunale ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi ecc.</i>)	2011: ===== 2012: ===== 2013: =====
Organo amministrativo:	Presidente Dalla Torre Mara Consiglieri: Rauzi Walter Dalla Torre Walter Gianotti Ivan Dallavalle Mario Zanotelli Ferruccio
Organo di controllo:	

4.6.2. Partecipazioni societarie detenute dalla società Idroelettrica del Medio Barnes S.R.L.:

La società non possiede partecipazioni societarie.

4.7.3. Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007.

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Bresimo con deliberazione n. 31 di data 14.12.2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società Idroelettrica del Medio Barnes la cui attività consiste nella produzione e la partecipazione pro-quota tra i soci dell'energia elettrica e della potenza prodotta. Ai sensi dell'art. 3 comma 27 è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società.

4.7.4. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione.

Considerato che la produzione di energia, in particolare idroelettrica, rientra tra le funzioni che gli enti locali stanziati nella Regione Trentino – Alto Adige possono legittimamente esercitare ai sensi dello Statuto Speciale della Regione e delle relative norme di attuazione la partecipazione nel consorzio risulta essere una partecipazione strategica per il Comune di Bresimo la quale contribuisce all'incremento delle entrate proprie dell'ente medesimo.
Non si ravvisa alcuno degli elementi per l'eliminazione della società e si reputa pertanto di confermare il mantenimento della partecipazione.

Alla luce di quanto sopra, si conferma in toto la volontà dell'amministrazione di mantenere le suindicate partecipazioni societarie.

Bresimo, 26 AGO. 2015



IL SINDACO

ato dott.ssa Mara Dalla Torre

Con delibera consigliare n. 1 del 23.02.2011 si approvava il nuovo statuto societario della Società Idroelettrica del Medio Barnes s.r.l. e con la stessa veniva deliberata la cessione da parte del Comune di Bresimo di alcune quote della Società medesima rimanendo socio con la quota del 50,01%.

In riferimento a tale partecipazione societaria, richiamati:

- l'art. 3, comma 27 della Legge 24.12.2007 n. 244 – finanziaria 2008 – come modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, e dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009) che recita: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti
- pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'art. 3 comma 28 della suddetta legge come modificato dall'art. 19, comma 2, legge n. 102 del 2009) recita: "L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti".
- l'art. 3, comma 29 della legge 24.12.2007 n. 244 - finanziaria 2008 – così come modificato dall'art. 71, comma 1 della legge 69/2009 poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014) che recita "Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,
- cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Fermo quanto precede, va poi sottolineato che nella Regione a Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige vigono norme peculiari in materia di produzione di energia atteso che:

- 1) con riferimento alla produzione di energia idroelettrica l'art. 13 dello Statuto Speciale del trentino Alto Adige, di cui al DPR n. 670/72 recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino – Alto Adige", stabilisce al quarto comma che "Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate, nelle provincie di Trento e di Bolzano, in concorrenza dall'ENEL e dagli enti locali, determinati in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e d'intesa con la provincia territorialmente interessata";
- 2) con riferimento in generale all'esercizio di tutte le attività nel settore dell'energia l'art. 1 del DPR n. 235/1977, recante "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di energia", stabilisce che "1. Fermo restando quanto disposto dagli art. 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché dall'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle provincie di Trento e di Bolzano gli enti locali, mediante le forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere economico-imprenditoriale, ivi comprese le società di capitali, hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto nel decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79:
 - di esercitare le attività elettriche come individuate dall'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonché le ulteriori attività elettriche, ivi comprese l'esportazione e l'importazione dell'energia elettrica;
 - di effettuare cessioni, scambi, vettoriamenti e diversioni di energia elettrica, da qualsiasi fonte prodotta, tra di loro, le loro società, gli enti e le società di cui all'articolo 10, l'Enel s.p.a., i soggetti indicati nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della predetta legge n. 1643 del 1962 limitatamente, per questi ultimi soggetti, a quelli venti impianti di produzione ubicati nel territorio provinciale, nonché le società, i consorzi e le altre forme associative già costituiti dai predetti enti o dalle loro società, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 con enti locali, loro imprese o società, aventi sede fuori del territorio provinciale.

2. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 01, comma 3, lettera c), 1-bis e 1-ter del presente decreto nonché l'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, gli enti e le società di cui all'articolo 10 hanno facoltà, nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di esercitare le attività di produzione, importazione, esportazione, trasmissione, trasformazione, distribuzione, nonché acquisto e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta.

3. Gli enti locali di cui al presente articolo sono i comuni e le unioni di comuni, loro consorzi o altre forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e loro consorzi, nonché le loro imprese. Per società degli enti locali e per società di cui all'articolo 10 ai fini del presente decreto si intendono le società di capitali nelle quali gli enti locali e gli enti di cui all'articolo 10 o le società da essi controllate posseggano la maggioranza del capitale sociale"

Nel corso del 2014 è stato ultimato il progetto di realizzazione della centrale idroelettrica e la messa a regime della produzione di energia idroelettrica con produzione annua di 10.300 MWh.

In data 10.07.2014, è stata accolta dal G.S.E. la richiesta della società di accesso al regime di incentivazione previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ciò comporta il riconoscimento di un rilevante contributo (tariffa riconosciuta 129 Euro/MWh) in favore della società per un periodo di incentivazione pari a 25 anni a decorrere dal 01.08.2014. Già nel corso del 2014 la società raggiungerà un utile netto complessivo prudenzialmente stimabile in euro 50.000,00 – 60.000,00-. Per gli anni seguenti si raggiungerà l'utile netto stimabile previsto dal business plan pari ad euro 175.000,00 netti per il Comune di Bresimo rappresentando quindi per lo stesso una importantissima fonte di reddito.

Si può, quindi, fondatamente sostenere che la produzione di energia, in particolare idroelettrica, rientra tra le funzioni che gli enti locali stanziali nella Regione Trentino – Alto Adige possono legittimamente esercitare ai sensi dello Statuto Speciale della Regione e delle relative norme di attuazione.

Per questo motivo con delibera consigliare n. 16/2014 di data 27.11.2014 è stata confermata la partecipazione del Comune di Bresimo alla Società Idroelettrica del Medio Barnes S.r.l.

Relativamente alle rimanenti Società, si precisa che le ulteriori partecipazioni riguardano ridottissime quote azionarie tra cui quella delle c.d. "Società di sistema" (Informatica Trentina S.p.a.) la cui adesione, come affermato dalla Corte dei Conti, è legittimata dalla legge istitutiva delle società medesime.

Per le motivazioni indicate in premesse e meglio specificate nell'allegato Piano operativo e relazione tecnica, l'Amministrazione intende mantenere la situazione attuale nel rispetto dei principi fissati dal comma 611 della legge 190/2014.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e rilevato quanto sopra.

Accertata in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto in attuazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 36 del TULLRROC (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), e dell'articolo 36 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) nonché dell'articolo 26, comma 4 dello Statuto comunale.

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2015, siglato in data 10.11.2014.

Vista la Circolare del Servizio Autonomie locali della P.A.T. n. 2 dd. 28/01/2015.

Vista la nota del Consorzio dei Comuni Trentini dd. 18/03/2015 con la quale sono stati forniti gli elementi operativi e le necessarie indicazioni per addivenire alla formazione dell'allegato Piano operativo e relazione tecnica.

Esaminati i seguenti pareri:

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Rossi dott. Silvio

